

LEGGE 27 giugno 1985, n. 351

Norme per la riattivazione del bacino carbonifero del Sulcis. (GU n.166 del 16-7-1985)

[...]

Art. 5.

1. L'ENI, l'ENEL e l'ENEA sono autorizzati a costituire una società per azioni avente la finalità di sviluppare tecnologie innovative e avanzate nella utilizzazione del carbone (arricchimento, tecniche di combustione, liquefazione, gasificazione, carbochimica etc.) attraverso: a) la costituzione in Sardegna del centro di ricerca di cui all'articolo 1, lettera m), della legge 9 marzo 1985, n. 110; b) la progettazione e la realizzazione di impianti dimostrativi sulla innovazione tecnologica nella utilizzazione del carbone; c) la realizzazione di impianti industriali per l'utilizzazione del carbone in alternativa alla combustione.
2. Gli oneri per la costituzione della società per azioni di cui al presente articolo fanno carico agli stanziamenti di cui all'articolo 6 della presente legge.
3. La società per azioni di cui al presente articolo, cui potranno successivamente partecipare enti di ricerca, enti economici della regione Sardegna, nonché imprese private per le iniziative previste dal precedente punto b), potrà fruire, nella misura massima prevista, delle incentivazioni di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 46.
4. Gli enti di cui al primo comma del presente articolo, sia con mezzi propri sia con le disponibilità che verranno loro assegnate dalle leggi dello Stato, sono autorizzati a concorrere all'investimento necessario per la realizzazione della fase industriale del progetto di sviluppo delle tecnologie avanzate di utilizzazione del carbone.
5. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, nonché sui risultati e sulla compatibilità economica dei progetti e sulla condizione ambientale.

Art. 6.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 80 miliardi per l'anno 1985, a lire 90 miliardi per l'anno 1986 ed a lire 100 miliardi per l'anno 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Interventi a favore della regione Sardegna nel settore mineroenergetico in sostituzione di quello del programma generale di metanizzazione".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 giugno 1985

PERTINI

CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri

DARIDA, Ministro delle partecipazioni statali

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI